Comune di Livorno

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2026-2028 (CCDI)

PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI LIVORNO

<u>ACCORDO STRALCIO SUI CRITERI PER GLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 DI CUI ALLA PREINTESA SIGLATA IL 07/10/2026</u>

Indice

Premesse di ordine generale.....**pag. 2**

Articolo 1.....**pag. 3**
Criteri generali per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento delle Funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023
(art.7 comma 4 lett. ag) CCNL 23/02/2026)

Articolo 2.....**pag. 3**
Clausola programmatica e finale

Premesse di ordine generale

a) Con deliberazione Giunta Comunale n. 1018 del 23/12/2025 il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dell'Area della Dirigenza Funzioni Locali è stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva dell'accordo di Contrattazione Decentrata Integrativa (CCDI) 2025-2027, come da pre-intesa sottoscritta il 16/12/2025, che all'articolo 10, comma 2, prevede espressamente quanto segue: "2. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2024 ed al D.L. 73/2025, le parti convengono sui criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche del novellato art. 45 del D.lgs. 36/2023 riportati nello schema di regolamento (allegato parte integrante) inviato il 27/05/2025 con nota in AC prot. n. 72262/2025 del 27/05/2025."

b) In data 12/01/2026, a seguito del parere favorevole di certificazione espresso in data 23/12/2025 dal Collegio dei Revisori dei Conti, è stato definitivamente sottoscritto il CCDI 2025-2027 per la dirigenza dell'Area Funzioni Locali, già comprendente i criteri di ripartizione degli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

c) La RSU aziendale dei dipendenti e le OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto hanno ritenuto di rinviare l'approvazione ad altra sessione negoziale, sebbene avessero ricevuto lo schema in data 27/05/2025 con nota in AC prot. n. 72262/2025 del 27/05/2025.

d) Durante le sessioni di delegazione trattante dell'anno 2026, sono state evidenziate alcune criticità sul testo già sottoscritto dai sindacati della dirigenza soprattutto da parte del sindacato CGIL, che contesta la previsione di un importo minimo di intervento per poter prevedere il compenso per incentivi tecnici pari a € 40.000,00, nonché la necessità di attestazione della particolare complessità progettuale da parte del dirigente competente.

e) Per dare risposta allo stato di agitazione proclamato dalla sigla FP CGIL nella e-mail pervenuta al Comune di Livorno il giorno 19/03/2026 e acquisita agli atti al protocollo n° 38766/2026, l'Amministrazione ha proceduto alla convocazione di un tentativo di conciliazione in data 1° aprile 2026 nel quale sono stati richiesti tavoli tecnici di approfondimento. Un primo tavolo tecnico si è svolto in data 1° giugno 2026 nel quale si è rappresentata l'esigenza di richiesta di un parere alla Corte dei Conti in ordine alla possibilità di fissazione di una soglia al di sotto della quale non procedere ad incentivazione ed anche a richiedere parere espresso sull'applicazione dell'IRAP nei QTE dei singoli progetti. Tale richiesta è stata formalizzata in data 25 giugno 2026. Nel secondo incontro del 6 agosto 2026, è stata fatta presente la necessità di un'approvazione urgente della bozza regolamentare nella versione già sottoscritta dalla dirigenza nell'accordo del 12/01/2026, al fine di poter rendicontare anche gli incentivi tecnici a valere sui fondi PNRR. Tale comunicazione è stata rappresentata anche in sede di delegazione trattante svoltasi in data 10 agosto 2026. L'impegno dell'Amministrazione è quello di procedere ad un eventuale aggiornamento del regolamento alla luce del parere che sarà reso dalla Corte dei Conti.

f) Le clausole contrattuali relative a questo accordo stralcio anno 2026 al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2026-2028, vengono formulate in conformità alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati rispettivamente alla contrattazione ed alla legge, salvaguardando la delimitazione delle competenze degli organi di gestione in materia di organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell'art. 65 c.1 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, nonché i criteri stabiliti dalle norme di legge e dai contratti sugli strumenti di valorizzazione del merito e l'incentivazione della produttività, pur in presenza di un perdurante obbligo di contenimento delle risorse da destinare al trattamento accessorio.

g) Le parti si danno reciprocamente atto delle procedure necessarie perché la preintesa, una volta siglata, possa avere piena efficacia (ex Circolare n. 25/2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, emanata ai sensi dell'art. 40 bis c.1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). Nello specifico la compilazione della documentazione prevista (Relazioni illustrativa e tecnico finanziaria) è volta a consentire l'accertamento del rispetto delle norme, e la coerenza con i profili di compatibilità economico finanziaria, al fine tra l'altro di ottenere la certificazione da parte del Collegio dei Revisori, necessaria e propedeutica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo stralcio anno 2026 al CCDI 2026-2028. Il parere è stato espresso in data 18/10/2026 e la Giunta Comunale con deliberazione n. 818 del 20/10/2026 ha autorizzato alla sottoscrizione definitiva del presente accordo stralcio.

Articolo 1

Criteri generali per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento delle Funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023
(art.7 comma 4 lett. ag) CCNL 23/02/2026)

1. Le parti convengono, nelle more dell'espressione del parere da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Toscana, al fine di procedere all'avvio della fase di liquidazione propedeutica anche al rimborso degli incentivi per finanziamenti su fondi PNRR, di convenire sulle modalità ed i criteri ai fini dell'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche del novellato art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, riportati nello schema di regolamento. come da **allegato parte integrante** al presente accordo al CCDI 2026-2028.
2. Le parti sin d'ora convengono sulla necessità di un eventuale aggiornamento del regolamento alla luce del parere che sarà reso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana entro 30 giorni dal ricevimento del parere. Qualora il contenuto del parere presenti profili di ambiguità o richieda ulteriori valutazioni interpretative, le parti si incontrano tempestivamente per definire congiuntamente le modalità applicative.
3. Le parti sin d'ora convengono di non attendere il parere della Corte dei Conti e di procedere all'avvio di incontri di approfondimento in materia nei primi 15 giorni di ottobre.
4. Le parti convengono che nelle more del parere della Corte dei Conti si procederà, in ogni caso, in via cautelativa all'accantonamento di quanto eventualmente dovuto per incentivi funzioni tecniche anche per i progetti di importo inferiore a € 40.000,00 già in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, con riguardo alle somme già accantonate per incentivi alle funzioni tecniche.

Articolo 2

Clausola programmatica e finale

Le parti convengono che per quanto non disciplinato dal presente accordo stralcio al CCDI 2026-2028 continuano ad applicarsi i criteri definiti in accordi precedenti, per le parti ancora compatibili e con il CCNL 23/02/2026, ed in particolare quelle di cui al CCDI 2025-2027 sottoscritto in data 29/12/2025.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti convengono - entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo - di dare attuazione alle disposizioni normative previste in ordine alle coperture assicurative obbligatorie ex art. 45, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Letto, firmato e sottoscritto in Livorno il 22/10/2026

Per i rappresentanti di Amministrazione

Il Presidente della delegazione trattante - Dirigente del Settore “Risorse Umane, organizzazione e controllo”

Dr. Massimiliano Lami - firmato

_____

Il Dirigente del Dip.to “Risorse, Economia e Sviluppo” e del Settore “Entrate e Revisione della Spesa”

Dr. Alessandro Parlanti - firmato

_____

La Dirigente Dip.to “Servizi al cittadino” e del Settore “Istruzione, Giovani e Partecipazione”

D.ssa Michela Casarosa

_____

per le Organizzazioni Sindacali

RSU Aziendale dipendenti - firmato

_____

CISL FP - firmato

_____

UIL FPL - firmato

_____

CSA RAL - firmato

_____

COMUNE DI LIVORNO

Proposta di regolamento
INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE
CAPO I Principi generali

Art. 1 – Oggetto e finalità
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Gruppo di lavoro
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
Art. 6 - Centrali di committenza
Art. 7 - Quota del 20 per cento
CAPO II - Incentivo per lavori
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
Art. 9 - Disciplina delle varianti
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
CAPO III - Incentivo per acquisizione di servizi e forniture
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
CAPO IV - Norme comuni
Art. 13 - Principi in materia di valutazione
Art. 14 - Attività articolate e singole
Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
Art. 19 - Informazione e confronto
Art. 20 – Norma finale e di rinvio

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamenti di appalti e concessioni di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I
Principi generali
Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 45 del Codice, nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ed alle forme di partenariato pubblico-privato e delle concessioni a carico dei relativi stanziamenti previsti in bilancio, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione qualora si ricorra a procedura aperta, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".
6. In caso di appalti affidati sulla base di un accordo quadro, la presente disciplina si applica con riferimento a ciascun contratto di appalto applicativo scaturente dall'accordo in base alle attività di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. effettivamente imputabili al singolo contratto applicativo.
7. L'importo di cui al terzo comma, in particolare, è destinato:
a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
8. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2
Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 7, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti e dirigenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, *"Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure"*, cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
- responsabile unico del progetto – RUP anche con qualifica dirigenziale dal 31/12/2024 *;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi – attività incentivabile dal 31/12/2024;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

* E' destinatario dell'incentivo tecnico per gli anni dal 2023 al 2026, ai sensi del comma 5 art. 8 del DL 24febbrario 2023 n. 13, relativamente ai progetti PNRR (con finanziamento ancorché parziale PNRR e/o PNC PNRR) in deroga al limite di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs 75/2017, anche il personale di qualifica dirigenziale coinvolto in predetti progetti.

Art. 3
Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale del Comune di Livorno, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi; d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
5. L'atto di individuazione di cui al precedente comma deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dirigenti o dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

10. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti o affidamenti.
11. Per quanto concerne i contratti che utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, i dipendenti e i Dirigenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, sono tenuti a presentare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Tali dichiarazioni devono essere allegate, quale parte integrante e non pubblicabile (in considerazione dei dati personali ivi contenuti) al provvedimento dirigenziale costitutivo del gruppo di lavoro nonché in ogni provvedimento dirigenziale successivo che ne dovesse variare la sua composizione, con riferimento ai componenti variati subentranti. Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, occorre notiziarne immediatamente il Dirigente/Responsabile della procedura per i necessari provvedimenti.
12. Per quanto concerne gli affidamenti diversi da quelli di cui al comma 11, valgono le regole generali in materia di dichiarazione di assenza conflitto di interessi dei dipendenti previste dal Codice di comportamento, fatta eccezione per il dipendente/Dirigente che sia stato nominato RUP della procedura di affidamento, che è tenuto a presentare apposita dichiarazione per ciascuna procedura in cui rivesta tale ruolo con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di potenziale conflitto di interessi non dichiarate dai componenti il gruppo di lavoro costituito, occorre notiziarne immediatamente il Dirigente/Responsabile della procedura per i necessari provvedimenti.

Art. 4
Limite soggettivo dell'incentivo

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5
Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) i lavori di importo inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, fatta salva la particolare complessità progettuale da attestarsi da parte del competente Dirigente;
c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa;
d) gli acquisti di beni e sevizi di importo compreso fra € 40.000,01 ad € 500.000,00, ad eccezione dei servizi e forniture qualificabili di particolare importanza, così come previsti dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice, per i quali sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) da parte del RUP; la qualificazione di tali servizi come di particolare importanza viene attestata dal Dirigente competente;
e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
f) i lavori in amministrazione diretta;
g) i lavori e gli acquisiti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6
Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al **25 %** di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7
Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 7, lett. b), è incrementata da:
- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per :
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4. Dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno precedente, con apposita variazione di bilancio, saranno definitivamente riapplicate le risorse vincolate di cui ai commi precedenti sulla base delle priorità individuate dalla Giunta Comunale e recepite nei documenti di programmazione.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 5.000.000,00	percentuale del 2 %
da euro 5.000.000,00 fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	percentuale del 1,50%
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	percentuale del 0,50%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro ad € 19.999.999,99	percentuale del 0,20%
oltre euro 20.000.000,00	percentuale del 0,01%

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita alle opere.

Art. 9
Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

FASE	Attività tecnica	Percentuale
intero contratto	Responsabile unico del progetto (RUP)	10,00%
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento – supporto tecnico	1,00%
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento – supporto amministrativo	10,00%
progettazione	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e/o Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)	2,00%
	Coordinamento dei flussi informativi **dal 31/12/2024** – allegato I.9 art. 1comma 3 – progettazione BIM	1,00% (* vedi punto 4)
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6,00%
	Redazione del progetto esecutivo (vedi progettazione BIM e punto 4.)	5,00% o 6,00% (*)
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,00%
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2,00%
gara	Predisposizione dei documenti di gara	8,00% (** vedi punto 3.)
esecuzione	Direzione dei lavori	30,00%
	Ufficio di direzione dei lavori di cui: direttore/i operativo/i 15,00% ispettore/i di cantiere 5,00%	20,00%
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2,00%
	Collaudo tecnico-amministrativo/CRE	1,00% o 2,00% (***)
	Collaudo statico (ove previsto, vedi ***)	1,00%
	Totale	**100,00%**

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso di affidamenti di opere e lavori al di sotto di € 150.000,00, la quota dell'8,00% prevista per l'effettuazione della gara, viene ripartita come segue:
- al RUP +2,00% pari ad una percentuale complessiva del 12,00%;
- al supporto amministrativo +6,00% pari ad una percentuale complessiva del 16,00%.
4. Nel caso di realizzazione di opere e lavori di importo inferiore ad € 2.000.000,00 per i quali non vige l'obbligo di progettazione mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni con utilizzo del BIM (*Building Information Modeling*) e quindi, di incentivazione, dell'attività di Coordinamento dei flussi informativi con decorrenza dal 31/12/2024, la quota prevista pari all'1,00% viene ad essere assorbita dall'attività di redazione del progetto esecutivo, che diventa pertanto pari al 6,00%.

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali confluiscono nella quota del 20% di cui al precedente articolo 7.

CAPO III
Incentivo per servizi e forniture

Art. 11
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture	
da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 5.000.000,00	percentuale del 2 %
da euro 5.000.000,00 (importo al punto precedente) a soglia di rilevanza europea per concessioni	percentuale del 1,50%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea fino ad € 10.000.000,00	percentuale del 0,50%
importo superiore a euro € 10.000.000,00 e fino ad € 19.999.999,99	percentuale del 0,20%
Superiore ad € 20.000.000,00	percentuale del 0,01%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi di importo compreso fra gli € 40.000,01 ed € 500.000,00 attestai dal dirigente competente come di particolare importanza ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, lett. d) sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione come previsto dalla normativa vigente.
3. Il presente Capo è applicabile anche alle forme di partenariato pubblico-privato ed alle concessioni di servizi qualora previsti nei documenti di programmazione dell'Ente e sulla base di apposite risorse previste in bilancio al fine di non generare aggravi di spesa.

Art. 12
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

FASE	Attività tecnica	Percentuale
intero contratto	Responsabile unico del progetto (RUP)	15,00%
	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	13,50%
progettazione	Redazione del progetto (livello unico art. 41 c. 12-all.I.7 art. 4-bis)	3,00%
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0,50%
gara	Predisposizione dei documenti di gara	10,00% (* vedi punto 3)
esecuzione	Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo - riparto DEC 40,00% Eventuale Direttore Operativo 15,00	55,00%
	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	3,00%
	Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso di affidamenti diretti senza procedura di gara, la quota del 10,00% prevista per la predisposizione dei documenti di gara, viene ripartita come segue:
- al RUP +3,00% pari ad una percentuale complessiva del 18,00%;
- al supporto amministrativo +7,00% pari ad una percentuale complessiva del 20,50%.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali confluiscono nella quota del 20% di cui al precedente articolo 7.

CAPO IV
Norme comuni

Art. 13
Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso i dirigenti e i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Direttore Generale ove nominato, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15
Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16
Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per i progetti finanziati con fondi PNRR relativi al periodo 2023-2026 e dal 31/12/2024, data di entrata in vigore del Correttivo del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 209/2024.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente (sostituto) appositamente individuato dall'Ente nelle proprie regole organizzative, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui ai commi precedenti, è effettuata dal Dirigente responsabile della gestione delle risorse umane, ovvero da diverso dirigente (sostituto) appositamente individuato dall'Ente nelle proprie regole organizzative nel caso che l'incentivazione riguardi detta figura dirigenziale.

Art. 17
Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia

conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottostante.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10,00%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30,00%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50,00%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20,00%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40,00%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60,00%

Art. 18
Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente o dal suo sostituto al ricorrere delle condizioni di cui al precedente articolo 16, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria quadrimestralmente nell'anno di competenza, ovvero dopo il termine dello stesso relativamente all'ultimo quadrimestre.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile o suo sostituto predispone una scheda per progetto comprendente ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, che deve ricompresa nel gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, contenente almeno:
- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. Il settore addetto alla gestione delle risorse umane verifica in sede di pagamento degli incentivi il non superamento dei tetti di spesa previsto dal Codice dei Contratti e precisato al precedente articolo 4 del regolamento, disponendone l'accertamento di economia ai fini dell'incremento della quota del 20% prevista al precedente articolo 7.

Art. 19
Informazione e confronto

1. Il Settore preposto alla gestione delle risorse umane fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20
Norma finale e di rinvio

1. La liquidazione dell'incentivo, previo inserimento nella parte variabile dei fondi del trattamento accessorio, potrà avvenire esclusivamente alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, dopo la sua approvazione, per tutte le attività connesse ad affidamenti sottoscritti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., esclusivamente nel caso in cui le somme siano già state a tal scopo accantonate a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli lavori, servizi e forniture nel bilancio del Comune.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche risultano, altresì, esclusi dai vincoli relativi al tetto di spesa del trattamento accessorio del personale in quanto il loro finanziamento è previsto per legge a valere sulle specifiche risorse previste per ogni progetto di opere e lavori, acquisto di beni e servizi.
3. Le norme del Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge, si considerano automaticamente adeguate in quanto compatibili alle eventuali ulteriori disposizioni sopravvenienti.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al Codice.